



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Publica di PROSECUZIONE del 23/03/2012

Deliberazione n. 64

OGGETTO:

Giudizio "Amante Milena c/ Provincia" Sentenza n.344/11 del G.P. di Patti. Riconoscimento della somma di € 5.636,52=come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.

L'anno duemiladuecento ^{sedici} ~~undici~~, il giorno VENTITRE del mese di MARZO nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIGUGLIA Piero	X	
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino		X
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo	X	
11) CALI' Salvatore		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo	X	
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe		X
18) GALATI RANDO Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe		X
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto	X	

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
30) MIRACULA Filippo	X	
31) MUSCARELLO Antonino		
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina		X
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe		X
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco	X	

A riportare n.

10 13

Totale n.

23 21

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale AVV ANNA MARIA TRIPODO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.344/11 il Giudice di Pace di Patti- decidendo il giudizio promosso da Amante Milena contro questa Provincia - ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni e al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria oltre al pagamento delle spese del giudizio;

CONSIDERATO che, in dipendenza della sentenza n.344/11 trasmessaci dal Legale difensore dell'Ente con prot. n. 326559/11 del 3/10/11, è dovuto il pagamento alla sig.ra Amante Milena della complessiva somma di € 5.636,52=comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali secondo il seguente prospetto e nota prot.36470/11 dell'avv.Gaetano Cirella, Legale difensore della signora Amante Milena, il quale dichiara di avere aderito al regime fiscale dei contribuenti minimi, pertanto nel conteggio della liquidazione dell'onorario non va calcolata L'I.V.A.:

€ 2.582,28	sorte capitale
€ 662,84	int.e riv. dal 4/09/05 al 16/09/11
€ 4,27	int. dal 17/09/11 al 18/10/11
€ 350,00	C.T.U.
€ 172,13	spese registr. sentenza
€ 1.500,00	compensi in sentenza
€ 110,00	spese in sent.
€ 187,50	spese gen.li 12,50%
€ 67,50	CPA 4% su € 2.761,35
€ 5.636,52	TOTALE

CONSIDERATO che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n.1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 5.636,52= derivante dalla sentenza n.344/11 del G.P. di Patti può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.199 del 29/12/2006, che presenta la necessaria capienza;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.344 /11 del G.P. di Patti che ha definito il giudizio promosso da Amante Milena contro la Provincia;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma complessiva di € 5.636,52=;

DARE ATTO che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.199 del 29/12/2006, che presenta la necessaria capienza;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Si allegano i seguenti documenti:

1 Copia sentenza n. 344/11

2 Calcoli ReMida

3 Nota prot. 32659/11 dell'avv. Antonio Salvatore

4 Nota prot. 36470/11 dell'avv. Gaetano Cirella

5 Copia Mod.F23 dell'Agenzia delle Entrate di Patti.

IL RESPONSABILE U.O.

IL DIRIGENTE

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio Fiore, constatata la sussistenza del numero legale, alle ore 16.43, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio nomina scrutatori i Consiglieri R. Danzino, S. Mazzeo e M. Palermo.

Comunica l'assenza, per motivi familiari, del Consigliere L.A. Parisi e dell'Assessore provinciale ai LL.PP., Pasquale Monea, per impegni precedentemente assunti.

Come concordato in Conferenza dei Capigruppo, chiede il prelievo dei punti, iscritti all'O.d.G., nn. 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134 e 144. Trattasi di proposte di deliberazione aventi per oggetto debiti fuori bilancio ancora da regolarizzare e corredate da sentenza.

Assistito dagli scrutatori i Consiglieri R. Danzino, S. Mazzeo e M. Palermo pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, i succitati punti iscritti all'O.d.G. precisando che verranno trattati separatamente.

Entrano in Aula i Consiglieri: L. Gullo e S. Coppolino.

Si allontanano i Consiglieri: A. Passari e E.S. Testagrossa. (Presenti n. 23)

La votazione registra il seguente esito:

Presenti n.23

Votanti n.18

Favorevoli n.18

Astenuti n.5 (V.Calabrò, S.Coppolino, F.Miracula, R. Danzino, A. Previti)

Contrari /

Il Consiglio approva.

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 125 avente per oggetto: Giudizio "Amante Milena c/Provincia". Sentenza n. 344/11 del Giudice di Pace di Patti. Riconoscimento della somma di € 5.636,52 quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lett. A) del D. Lgs. N. 267/2000.

Comunica che trattasi di una causa per sinistro, dà lettura dei nominativi degli avvocati, Gaetano Cirella e Antonino Salvatore e dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole dei Revisori dei Conti. Precisa, altresì, che è stata presa nota per l'impegno.

Il Consigliere F. Andaloro dichiara il proprio voto contrario a tutte le proposte di deliberazioni che hanno come oggetto debiti fuori bilancio in quanto, a parer suo, una Amministrazione diligente deve evitare, a priori, la creazione di debiti fuori bilancio, pertanto, chiede che la sua dichiarazione venga riportata per tutte le votazioni a seguire.

Interviene il **Consigliere G. Previti** per dichiarare di non condividere la scelta di prelevare, con un'unica votazione, i punti relativi ai debiti fuori bilancio, anche perché in una diversa occasione, quando la collega Danzino chiese il prelievo contemporaneo di due mozioni l'Aula non accolse la proposta sollevando non pochi cavilli.

Inoltre, dichiara il voto di astensione del Gruppo M.P.A. per l'approvazione dei debiti fuori bilancio non ancora regolarizzati, in quanto, ritiene inammissibili le lungaggine della burocrazia tendenti a non pagare subito per poi pagare di più.

Il **Consigliere A. Summa** dichiara il voto favorevole del Gruppo UDC, però, invita il Dirigente al ramo a valutare l'opportunità delle transazioni in caso di sinistri al fine di evitare, per debiti irrisori, parcelle di avvocati alquanto esose.

Inoltre, pone l'attenzione sulla responsabilità civile dei soggetti che hanno creato il danno erariale.

Il Presidente assistito dagli scrutatori i Consiglieri R. Danzino, S. Mazzeo e M. Palermo pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, la proposta iscritta al punto n. 125 dell'O.d.G..

Entrano in Aula i Consiglieri: A. Passaniti, A. Passari e E.S. Testagrossa.

Si allontanano i Consiglieri: P. Briuglia, M. Vicari, M. De Domenico, R. Gulotta, V. Calabrò e F. Miraculia (Presenti n. 20)

La votazione registra il seguente esito:

Presenti n.20

Votanti n.18

Favorevoli n.16

Astenuti n.2 (R. Danzino, A. Previti)

Contrari n. 2

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 27. 11. 11

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 31 GEN 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.O.

Dott. Antonino Calabro

Addi _____
Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEDIE PARERI

VISTO: PRES. NOTA 11/10/11

MESSINA, 14/11/11
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.O.

Dott. Antonino Calabro

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Eto SALVATORE VITTORIO FIORE

Il Consigliere anziano

Eto DON. ENRICO BIVONA

Il Segretario Generale

Eto ANNA ANNA MARIA TRIPO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sotto-eritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo di questa Provincia il **01 APR. 2012** giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti. All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni e richiesta di controllo.

Messina, dal a Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Eto _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della

Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Eto _____

Il copia con originale all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dal a Residenza Provinciale, addì **30 MAR. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 344/11 Reg. Sent.
 n. 1658/11 Reg. Cron.
 n. 105/11 Rsp.
 n. 897/C/06 Reg. Gen.

Il Giudice di Pace di Patti, nella persona dell'avv. Santi Camarda, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 297/C/06 R.G., avente per oggetto "Risarcimento danni", promossa da:

AMANTE Milena, nata a Messina il 22/01/1971, residente in Falcone, via Arsenale n.19, ivi elettivamente domiciliata nella via Immacolata n. 137 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Cirella, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo;

Attrice

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Patti, Via Gorizia n.4 (Studio Avv. N. Cimino), recapito professionale dell'Avv. Antonino Salvatore, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di risposta;

Convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore:

- Ritenero e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi, vuoi anche di natura omissiva, della Provincia Regionale di Messina;
- Conseguentemente, condannare, ex art. 2051 c.c., e/o ex art. 2043 c.c. e/o con qualsivoglia altra statuizione, la convenuta, a risarcire

tutti i danni subiti dall'attrice nella misura che sarà quantificata in corso di causa, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dal di dell'evento all'effettivo soddisfo, il tutto entro la competenza per valore del giudice adito, nei cui limiti l'attrice dichiara espressamente di contenere le domande.

- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Per la convenuta Provincia Regionale di Messina:

- Preliminarmente, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Provincia Regionale di Messina per le causali di cui in narrativa e disporre l'estromissione dal giudizio.
- Dire inammissibili e, comunque, respingere le domande attrici proposte con l'atto di citazione perché infondate in fatto ed inattendibili in diritto e con vittoria di spese del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra Amante Milena conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Patti, per l'udienza del 23/06/2006, la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, in seguito al sinistro accaduto in data 3-4/09/2005, alle ore 02,00 circa, mentre percorreva la S.P. che collega il torrente Elicona alla via Roma del comune di Falcone, a causa di una grossa buca posizionata sulla propria corsia di marcia cadeva dalla bicicletta in terra, riportando lesioni.

All'udienza del 06/10/2006 si costituiva l'Ente convenuto, il quale, preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva e contestava

le domande attrici in quanto infondate.

Espletato il tentativo di conciliazione ed escusse le prove testimoniali, la causa, precisate le conclusioni dalle rispettive parti, era posta, all'udienza del 29/05/2009, in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di carenza della legittimazione passiva avanzata dalla Provincia Regionale di Messina.

Dall'esame delle risultanze processuali il convenuto Ente non ha dimostrato tale assunto. Si evince, anzi, dalla certificazione rilasciata dal Comune di Falcone e dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal teste Tindaro Addamo, cantoniere della Provincia, che il tratto di strada, dove è avvenuto il sinistro per cui è causa, appartiene all'Ente convenuto.

La domanda è fondata e va accolta.

Nel caso di specie, il riferimento normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. è precipuamente l'art. 2051 c.c., così come indicato, in via principale, dall'attore, ed in particolare della Provincia Regionale, per i danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non presenta un indirizzo uniforme.

In materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti, quale ente proprietario, la P. A. (sia essa Stato, Provincia o Comune), tra l'altro, ai sensi dell'art. 14 del cod. della strada, ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, con la conseguente operatività nei confronti dell'Ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., in caso di danni sofferti

dagli utenti per omessa o cattiva manutenzione di strade.

Infatti, in caso di incidente, la P. A. risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria e/o custode, in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo della medesima, salvo che della responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando la prova del fortuito, cioè dimostrare di aver espletato con la diligenza dovuta tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative, di modo che, pertanto, il sinistro appaia verificatosi per un fatto non ascrivibile a sua colpa.

Il recente orientamento della Suprema Corte, a tal riguardo, così statuisce:"

Il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro la P. A. in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendosi esclusivamente provare, come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità aggravata e non di responsabilità oggettiva, la P. A., per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare prova del fortuito e quindi dimostrare la mancanza di colpa, che emerge sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta" (Cass. civ., sez.

III, 20/02/2006, n. 3651). L'Ente, cioè, deve dimostrare di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa.

Conseguendo che, se tale prova non viene fornita dal presunto responsabile, non viene meno l'addebito di responsabilità posto presuntivamente a suo carico.

Nella specie, l'attrice ha dato prova che il sinistro deriva a causa di una buca, posta nella sede stradale, non segnalata e non visibile e dei conseguenti danni determinati dalla perdita di controllo della bicicletta, cadendo rovinosamente sull'asfalto.

I testi Grasso Mario e De Marco Antonina hanno confermato la dinamica dell'incidente così come descritta dall'attrice.

La convenuta Provincia Regionale di Messina, proprietaria della strada in questione, non ha fornito alcuna prova in ordine alle misure prese per prevenire e segnalare la situazione di pericolo, né, tanto meno, provare il caso fortuito. In relazione a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale, la prova del fortuito attiene alla dimostrazione dell'espletamento da parte del proprietario o custode dell'attività di vigilanza, controllo e manutenzione in relazione alla natura della cosa. Nel caso che tali situazioni possano originarsi da comportamenti degli utenti o da una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa, la prova del fortuito da parte del custode o proprietario si sostanzia nella dimostrazione che il danno è dovuto ad un evento non prevedibile, né superabile con un'adeguata diligenza e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno.

In conclusione, il caso fortuito esclude la colpa del soggetto (P. A.) per un



danno che è riconducibile al fatto del soggetto o alla sua omissione.

La "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" della cosa da parte di terzi, costituiscono dei "meri indizi" dell'impossibilità di un concreto esercizio, da parte della P. A., del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo e assumono rilievo in relazione alla prova liberatoria del fortuito e non nella fattispecie giuridica ex art. 2051 c. c..

Tale prova del fortuito, nella fattispecie, non è stata dimostrata, e l'estensione del patrimonio stradale provinciale non è, di per sé, sufficiente a superare la responsabilità presunta posta a carico del convenuto, ben potendo l'Ente darsi una migliore e più efficiente organizzazione del servizio cui è tenuto per legge, affinché non venga meno il suo dovere di controllo e di vigilanza.

Non può, altresì, trovare accoglimento la richiesta del convenuto Ente tendente ad attribuire una diversa responsabilità del sinistro, anche su base concorsuale, atteso che non è stata provata una diversa modalità dell'evento dannoso, non emergendo, tra l'altro, in sede processuale, alcuna responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro.

Sussiste, pertanto, la responsabilità colposa della Provincia Regionale, incombendo alla stessa l'obbligo di manutenzione e di controllo della strada in questione.

I danni personali subiti dall'attrice sono valutati, ai fini della quantificazione, dalla relazione del C.T.U. a firma del Dr. Giunta Giuseppe, che questo giudice ritiene di condividere, e vanno liquidati facendo riferimento agli indici tabellari di cui alla L. n.57/01 e successive



modifiche, conseguentemente, gli stessi risultano come segue: I.T.A. al 100% 15 gg., al 50% 15 gg. e il danno biologico nella misura del 2%.

Tutto ciò posto, il danno subito dal ricorrente va liquidato in € 664,20 per I.T.A.(44,28 per 15), in € 332,10, per I.T.P.(15gg. al 50%) ed in € 1.469,50 per I.P., per complessivi € 1.950,28.

Attesa una sofferenza minima, viene liquidato per danno non patrimoniale € 616,45 pari al 25% delle somme complessivamente riconosciute a titolo di danno biologico e,così, complessivamente viene quantificata la somma complessiva di € 3.082,25.

Tale importo viene espressamente limitato alla competenza, al momento della presente domanda, per valore del Giudice di Pace che allora era di € 2.582,28 come espressamente richiesto dall'attrice nell'atto di citazione.

A tale importo va aggiunta la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dal giorno del sinistro e fino al deposito della sentenza: da questa data fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Patti, definitivamente pronunciando, così statuisce:

- a) Dichiarare l'esclusiva responsabilità della Provincia Regionale di Messina in ordine al sinistro avvenuto in data 4/09/2005.
- b) Condanna la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice Amante Milena nella misura di € 2.582,28, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, come specificato in parte

motiva.

- c) Condanna, inoltre, la Provincia Regionale di Messina al pagamento
- d) delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.610,00 di cui € 110,00 per spese, € 800,00 per competenze ed € 700,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali, iva e cpa, come per legge.
- e) Pone le spese del CTU, liquidate in € 350.000, di cui € 30,00 per spese, oltre iva e cassa, definitivamente a carico della Provincia Regionale di Messina.

Così deciso in Patti, li 09/09/2011.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 16 SET 2011

IL CANCELLIERE

Antonia Salemi



IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Santi Camarda)

Numero: 344/2011

Pratica: Amante Milena contro Provincia

Causale: sinistro

1. Primo capitale puro originario: €. 2.582,28
2. Importo lordo comprese le spese: €. 2.582,28
3. Data da cui decorrono gli interessi: 04-09-2005
4. Data finale del calcolo degli interessi: 16-09-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: MAG 2011 = 102,5)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale puro
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 16-09-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 2.582,28	L. 4.999.991
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 358,62	L. 694.382
Rivalutazione totale maturata (dal 04-09-2005 al 16-09-2011)	€. 304,22	L. 589.059
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 662,84	L. 1.283.442
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 3.245,12	L. 6.283.433

di cui:

Capitale = 2.582,28 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 304,22 -- Interessi = 358,62

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Numero: 344/2011

Pratica: Amante Milena contro Provincia

Causale: sinistro

1. Primo capitale puro originario: €. 3.245,12
2. Importo lordo comprese le spese: €. 3.245,12
3. Data da cui decorrono gli interessi: 17-09-2011
4. Data finale del calcolo degli interessi: 18-10-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna


SITUAZIONE CONTABILE AL 18-10-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 3.245,12	L. 6.283.429
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 4,27	L. 8.263
Rivalutazione totale maturata (dal 17-09-2011 al 18-10-2011)	€. 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. <u>4,27</u>	L. 8.263
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
 A SALDO TOTALE RESIDUANO	 €. 3.249,39	 L. 6.291.692

di cui:

Capitale = 3.245,12 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 4,27

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Studio Legale
Avv. Antonio Salvatore

Via dei Mille n.243 is.101- 98123 MESSINA
Tel 090/2932182 – Fax 090696013
C.F. SLV NTN 70T27 F158W
P.I. 02718310838

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
29/09/2011
Protocollo n°0032659/11

1° d.f. Legale

29 SET 2011
1° DIPARTIMENTO 1



Spett.
Provincia Regionale di Messina
Ufficio Legale
Via XXIV Maggio
98100 – MESSINA

Oggetto: Causa innanzi Giudice di Pace di Patti Dott. Camarda –
Amante Milena / Provincia Regionale di Messina (N.R.G. 297/06).

In allegato Vi rimetto copia della sentenza n.344/2011 del
Giudice di Pace di Patti, depositata in data 16.9.2011, relativa al
procedimento di cui in oggetto.

La Provincia, alla luce delle risultanze probatorie emerse nel corso
del giudizio, è stata condannata al pagamento della somma di € 2582,28
oltre rivalutazione monetaria, spese di CTU e spese legali, come da nota
dell'Avv. Gaetano Cirella che allego, con il conto corrente ove effettuare
il pagamento complessivo, pari ad € 5.138,70.


Le spese di registrazione, come da fotocopia che allego, ammontano
a complessive € 172,13, sono a Vs. carico, per cui resto a Vs.
disposizione per conoscere i Vs. intendimenti per il pagamento della
stessa..

Allego altresì proposta di parcella per le mie competenze ed
onorari.

Distinti saluti.

Messina, li 29 settembre 2011

(Avv. Antonio Salvatore)



3482/06
3 OTT. 2011

ex SA 104/06

Avv. Gaetano Cirella
Via Nazionale, 262 - Falcone -
Tel-Fax 094134863-cell. 339/8512280
Cod. Fisc. CRLQTN71E 28 F158G - P. IVA 02618150839

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL'AVVOCATO Salvatore

OGGETTO: CAUSA DEFINITA PRESSO IL G. DI PACE DI Patti CON SENTENZA N.344/11
DEL 09.09.2011 Amante Milena /Provincia Reg.Me

IN ALLEGATO RIMETTO LA QUANTIFICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE
SPECIFICATA SECONDO LA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE
Avv. Camarda

SORTE CAPITALE € 2582,28

Rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al deposito della sentenza = € 322,00

Totale = 2905,00

Spese di ctu € 350,00

Totale onorario = € 1610+ spese 12,50% € 201,25+cpa 4% 72,45


Totale 1883,70

Spese di registrazione a carico dell'ente

Chiede che la somma totale comprensiva di spese ed onorari pari ad € 5138,70 venga
accreditata sul c/c IBAN IT 31 00301982380000008003802- BIC SWIFT RSANIT3P -
CREDITO SICILIANO DI PATTI MARINA (ME) intestato al sottoscritto avvocato Gaetano
Cirella, o quanto meno che venga accreditata sul medesimo conto la somma di € 2233,70
(onorario + spese di ctu).

Certo di un sollecito riscontro mi è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti
Falcone 22.09.2011

Avv. Gaetano Cirella



Avv. Gaetano Cirella

Via Nazionale , 262 - Falcone -

Tel- Fax 094134863-coll. 339/8512280

Cod. Fisc. CRLGTN71E 28 F168G - P. IVA 02618160839

UFFICIO LEGALE PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

OGGETTO: CAUSA DEFINITA PRESSO IL G. DI PACE DI Patti CON SENTENZA N.344/11
DEL 09.09.2011 Amante Milena /Provincia Reg.Me


Il sottoscritto Avv. Gaetano Cirella, nato a Messina il 28.05.1971, res.te in Falcone, via Nazionale n.262, dichiara di avere aderito al regime fiscale dei contribuenti minimi, pertanto, nel conteggio della liquidazione dell'onorario, non va calcolata l'IVA ma solo la CPA al 4%.

Tanto dovevo e l'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti .

Chiede che le somme dovute a titolo di spese, onorario, e spese di ctu vengano distratte dal conteggio complessivo ed accreditate sul c/c IBAN IT 31 0030198238000008003802- BIC SWIFT RSANIT3P -CREDITO SICILIANO DI PATTI MARINA (ME) intestato al sottoscritto avvocato Gaetano Cirella o in subordine liquidate con assegno non trasferibile intestato al sottoscritto.

A tal fine allega dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra amante Milena.

Falcone 25.10.2011


Gaetano Cirella

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
31/10/2011
Protocollo n°0036470/11

1° DIP. - LEGALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
28 OTT 2011 d
1° DIPARTIMENTO

3876/UL

27/10/2011

MO

Spett.le Provincia Regionale di Messina

Ufficio legale

OGGETTO: CAUSA DEFINITA PRESSO IL G. DI PACE DI PATTI CON SENTENZA N.344/11
DEL 09.09.2011 Amante Milena /Provincia Regionale di Messina

La sottoscritta sig.ra Amante Milena , nata a Messina il 22.01.1971, domiciliata Messina in Via
Torrente Trapani, Città Nuova Scala c1, sottointernato, con riferimento alla pratica segnata in
oggetto

Chiede

che la Provincia Regionale di Messina Voglia distarre dal totale, la somma dovuta per onorario e
spese, e spese di ctu, ed accreditarle direttamente sul conto corrente dell'avv. Cirella Gaetano,
intestando direttamente alla scrivente l'assegno inerente le somme per il risarcimento dei danni
subiti

Certo di un sollecito riscontro mi è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti

Messina 21.10.2011



Tassazione degli atti giudiziari

Il servizio consente, dopo aver inserito i dati dei provvedimenti giudiziari, di conoscere gli importi da pagare per la registrazione.

Atto tassato dall'ufficio di:

PATTI UT DPME

Tipologia atto:

Sentenza Civile n. 344 del 2011

Emesso da:

GIUDICE DI PACE DI PATTI

n. Repertorio - anno:

105 - 2011

Attore:

AMANTE MILENA

Convenuto:

PROVINCIA REGIONALE MESSINA

Stato dell'atto:

IN ATTESA DI PAGAMENTO

Ulteriori indicazioni:

**GIUDICE DI PACE DI PATTI SENT. N.344/11 REP.105/1
AMANTE/PROVINCIA REG.LE ME**

Dettaglio dei tributi

Codice tributo	Descrizione	Euro
109T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	168,00
964T	TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI	4,13
Totale		172,13

[Indietro](#)

[Nuova
Ricerca](#)

[Compila F23](#)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO “AMANTE Milena c/Provincia”. Sentenza n. 344/11. Giudice di
Pace di Patti. Riconoscimento della somma di € 5.636,52 come debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.181/Aff.Cons. del 02/02/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;


- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza del giudice di pace Patti n. 344/11;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all’Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina 23/02/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive 'P. L. J.' and the bottom signature is a more complex cursive signature, possibly 'G. P. M.'.